



COMUNE DI CASTOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Del 22.04.2026

OGGETTO:	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMUNALI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO. (SEDUTA DI PROSECUZIONE)
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno DUEMILAVENTISEI, addì VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 18,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione, comma 4° (1) dell'art. 30 della L.R. 6/3/1986 N.9, come sostituito dall'art. 21 della L.R. 26/93, e ai sensi dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione ordinaria, come previsto dalla Statuto Comunale e partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 20 della L.R. 7/92, risultano all'appello nominale:

TRIOLO ANNA MARIA	PRESIDENTE F.F.	PRESENTE
CHILLARI MARIA ANNA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUGLISI SANTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DE PASQUALE TINDARO	CONSIGLIERE	PRESENTE
RAO ROSA CARLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUCCHERI DOMENICO	CONSIGLIERE	PRESENTE
MIRABILE CARMELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TROVATO PINA	CONSIGLIERE	PRESENTE
CANNAS ANGELO	CONSIGLIERE	PRESENTE
BUCCA CLAUDIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
Assegnati n. 10	In Carica N. 10	PRESENTI N. 10
		Assegnati n. 10

Giustificano l'assenza i consiglieri: _____ / _____

Assume la presidenza dell'adunanza la Sig.ra Triolo Anna Maria nella sua qualità di Consigliere anziano, stante le dimissioni dalla carica di Presidente del 21.05.2025, prot. n.5656 e le dimissioni dalla carica di Vice Presidente del 21.05.2025, prot. n.5655, la quale constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18,31 ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assiste e partecipa il Segretario del Comune, supplente a scavalco, Dott. Antonino Francesco Buemi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Mandanici Giuseppe, il Vice Sindaco Dott.ssa Giuttari Chiara e l'Assessore/Consigliere Sig. Cannas Angelo

Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.EE.LL. vengono scelti scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Trovato Pina, Rao Rosa Carla, Mirabile Carmelo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/90 N.142, recepito dalla L.R. N.48/91, sostituito dall'art.12 della L.R. n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, **FAVOREVOLE**

(1) Inizio 1° comma; ripresa 2° comma; prosecuzione 4° comma

OGGETTO: Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art.1 della legge 30 Dicembre 2025, n.199. Approvazione Regolamento. (Seduta di prosecuzione)

IL PRESIDENTE F.F.

Passa alla trattazione del 6° punto iscritto all'o.d.g. e richiama la seguente proposta di deliberazione:

“-Premesso che

- *l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;*
- *l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;*
- *L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;*

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- *comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;*
- *comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;*
- *comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;*
- *comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.*
- *comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;*

- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;

Rilevata l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Procedura per la definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione
- o Versamento degli importi dovuti
- o Perfezionamento della definizione agevolata
- o Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- o Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi fino a dicembre 2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini

statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Dato atto del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana nonché la legislazione vigente.

PROPONE

1. *di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
2. *di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;*
3. *di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;*
4. *di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;*
5. *di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Castoreale;*
6. *di procedere tramite il Responsabile del Settore Tecnico Contabile alla conseguente attività gestionale, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;*
7. *di dare atto che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;*
8. *di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2023 e ss.mm.ii. A tal fine il Responsabile del procedimento di pubblicazione è l'istruttore direttivo del Settore Tecnico Contabile."*

Il Presidente invita il Sindaco a relazionare sull'argomento.

Lo stesso procede in conformità ed illustra la proposta, evidenziando che la legge finanziaria nazionale ha dato la possibilità ai Comuni di introdurre il regolamento oggetto del presente punto all'ordine del giorno per venire incontro alle esigenze di chi non è in regola con i pagamenti dei tributi locali.

Durante l'intervento del Sindaco, alle ore 20:46, l'Assessore Triolo Andrea Antonino abbandona l'aula consiliare.

Il Dott. Mandanici precisa che l'adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali consentirà al contribuente di non pagare gli interessi.

Aggiunge che l'Amministrazione intende supportare chi è rimasto indietro con il versamento dei tributi.

Precisa che gli effetti della precedente definizione agevolata sono stati molto diversi in base alla posizione dei singoli contribuenti.

Mette in evidenza come l'aumento delle riscossioni abbia consentito al Comune negli anni passati di beneficiare di importanti premialità ed auspica l'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Interviene il Consigliere De Pasquale Tindaro, il quale richiama la legge finanziaria nazionale, mettendo in rilievo come tali meccanismi di agevolazione consentano di ridurre i contenziosi e supportare coloro i quali non hanno potuto pagare e sono destinatari di avvisi di accertamento o di iscrizioni a ruolo.

Precisa come vi siano soggetti che non pagano per necessità e soggetti che invece non pagano "per professione", i quali dovrebbero essere perseguiti.

Rileva che il ricorso ai condoni non è "tranquillizzante", in quanto ciò porta molti soggetti a disattendere ai propri obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sottolinea come il pagamento dei tributi sia molto importante perchè consente di acquisire le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi.

Auspica che tale definizione agevolata possa sortire effetti migliori rispetto alla precedente.

Conclude ponendo l'attenzione sul fatto che le persone più in difficoltà non possono essere abbandonate, dovendosi realizzare i principi di equità e di giustizia.

Anticipa il voto favorevole del suo Gruppo "Insieme per il bene comune"

Interviene il Consigliere Bucca Claudia, anticipando il voto favorevole del Gruppo "Rinnovamento Democratico", sottolineando come molti soggetti, nonostante gravi difficoltà, riescano sempre a pagare puntualmente senza ricorrere a tali strumenti di definizione agevolata.

Si passa alla votazione che avviene in forma palese e per alzata e seduta.

Consiglieri presenti 10 su 10 assegnati al Comune.

Favorevoli 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Sentita la relazione del Presidente e la proposta avanzata;

-Uditi gli interventi che si sono susseguiti;

-Visto il parere espresso con esito favorevole da parte del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, nonché del Responsabile del Settore Tecnico Contabile sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90, recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. n. 48/91, come sostituita dall'art. 12, comma 1, punto 0.1 della legge 23/12/2000, n. 30, sulla proposta di delibera che si allega;

-Visto il parere espresso con esito favorevole dal Revisore dei conti, con verbale n. 77 del 14.04.2026, assunto agli atti d'ufficio in pari data al prot. n. 4274;

-Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;

-Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Castroreale;
6. di procedere tramite il Responsabile del Settore Tecnico Contabile alla conseguente attività gestionale, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. di dare atto che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2023 e ss.mm.ii. A tal fine il Responsabile del procedimento di pubblicazione è l'istruttore direttivo del Settore Tecnico Contabile."



COMUNE DI CASTOREALE

Città Metropolitana di Messina



SETTORE: SETTORE TECNICO CONTABILE

Proposta n. 378 del 13.04.2026

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

RELAZIONE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe

forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;

Rilevata l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199” che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Procedura per la definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione
- o Versamento degli importi dovuti
- o Perfezionamento della definizione agevolata
- o Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- o Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 notificate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2025 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi fino a dicembre 2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;

l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Dato atto del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana nonché la legislazione vigente.

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Castoreale;
6. di procedere tramite il Responsabile del Settore Tecnico Contabile alla conseguente attività gestionale, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. di dare atto che il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune "Amministrazione Trasparente ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2023 e ss.mm.ii. A tal fine il Responsabile del procedimento di pubblicazione è l'istruttore direttivo del Settore Tecnico Contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO CONTABILE
F.to Dott. Domenico Trovato

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Mandanici

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

PARERE TECNICO

Il responsabile del settore rilascia il seguente parere:

- **SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO CONTABILE**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Parere:**FAVOREVOLE**

Data 13.04.2026

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO CONTABILE
F.to DOMENICO TROVATO

Oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO CONTABILE

IL sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario rilascia il seguente parere:

- **SETTORE TECNICO CONTABILE**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere: **FAVOREVOLE.**

La proposta non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Data 13.04.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CONTABILE
F.to DOMENICO TROVATO

